

Senza l'Avvocato è nulla la prova dell'etilometro

di [Avvocato Amedeo Di Segni](#) del 19/06/2013

Una sentenza rivoluzionaria, quella nr. 1619/13 del Gup di Milano che stravolge quanto fin qui ritenuto.

La normativa prevede infatti che quando la polizia sorprenda qualcuno in stato di ebbrezza debba proporre l'alcool test con etilometro ed è anche previsto che la parte si possa rifiutare ma senza che questo escluda le conseguenze di cui all'art. 186 c.d.s. comma 2 lettera a) (irrogazione di una pena meno grave di quella di una constatazione positiva).

Con questa sentenza, motivata con richiamo al D.L. 285 del 1992 il Gup ha sostenuto che **l'alcoltest costituisce un atto di Polizia Giudiziaria urgente e indifferibile** ai sensi dell'art. 354, terzo comma del codice di procedura penale: come per ogni altro atto del genere, l'imputato ha diritto all'assistenza di un avvocato e se il Pubblico Ufficiale non soddisfa tale diritto, l'esito dell'etilometro non costituisce prova neppure ove sia positivo.

Praticamente è come se si fosse compiuto un interrogatorio di un indagato senza l'assistenza del legale: anche se pronunciassero parole che ne confermino la responsabilità, tale atto non può essere usato contro di lui